


Progetto di legge

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 21 04 2015

IL DIRIGENTE



**DIVIETO DI APPARTENENZA  
AD ASSOCIAZIONI SEGRETE O RISERVATE**

**Art.1**

*(Divieto di appartenenza ad associazioni segrete o riservate)*

1. I membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, i Capitani di Castello e i membri di Giunta, i magistrati di tutte le giurisdizioni, gli appartenenti al Corpo diplomatico sammarinese, gli ufficiali dei corpi militari e di Polizia, i funzionari dirigenti dell'Amministrazione pubblica, gli organi di direzione e rappresentanza della Banca Centrale, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), degli Enti e Aziende di Stato e delle società partecipate dallo Stato, non possono far parte di associazioni segrete o riservate, comunque denominate, anche se costituite ed operanti all'estero, per l'assunzione da parte degli affiliati di vincoli gerarchici e/o di solidarietà incompatibili con il dovere di esclusiva fedeltà alla Repubblica.

2. E' comunque vietata per gli appartenenti alle figure di cui al comma 1., l'affiliazione a sodalizi massonici ancorchè ufficiali o non segreti.

**Art.2**

*(Definizione di società segreta o riservata)*

1. Si considerano segrete o riservate, quelle associazioni che tengono segreta la propria esistenza oppure, pur rendendo conoscibile la propria esistenza, rendono sconosciuti gli aderenti o taluno di essi, occultando in tutto o in parte le loro finalità e attività associative o gli elenchi degli appartenenti.



### Art.3

*(Divieto di assunzione e decadenza di incarico pubblico)*

1.L'appartenenza ad una delle predette associazioni costituisce di per sé violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica o impossibilità di prestare validamente giuramento di fedeltà alla Repubblica o comunque impossibilità di adempiere le funzioni pubbliche nell'esclusivo bene e interesse della Repubblica.

2.L'appartenenza ad associazioni segrete o riservate comporta la decadenza dall'incarico ricoperto o l'impossibilità ad assumere gli incarichi pubblici indicati all'articolo 1. per la perdita di un requisito essenziale per l'esercizio delle funzioni assunte e svolte o per l'impossibilità di assumere e svolgere fedelmente le funzioni pubbliche.

3.Costituisce causa di ineleggibilità a membro del Consiglio Grande e Generale, a Capitano di Castello e a membro di Giunta, nonché l'assunzione dell'incarico a membro del Congresso di Stato, l'appartenenza alle associazioni di cui alla presente legge.

### Art.4

*(Entrata in vigore)*

1.La presente legge entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione.

*Augusto Micheletti* (AUGUSTO MICHELOTTI) S.U.

*Franco Sardi* (FRANCO SARDI) CIVICO 10

*Eleonora Tenucci* (ELEONORA TENUCCI) MOVIMENTO FETE

*Mario Fiorini* (MARIO FIORINI) AP


*Guerrino Zanotti* (GUERRINO ZANOTTI) PSD


*Luca Affari* (CONS. IND.) LUCA AFFARI


*Enrico Bronzetti* (CONS. IND.) ENRICO BRONZETTI


Progetto di legge

**DIVIETO DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI SEGRETE O RISERVATE**

 (LUCA SANTOLINI) (CAO)

 (N.S.) (MARIA LUCA BERTI)

 (P.S.) ROSSANO FABBRÌ

 (FEDERICO PEDRINI AMATI  
(CONSCUENZE INDIPENDENTE)  
Giovanni Francesco Ugolini P.D.C.S. (GIOVANNI FRANCESCO UGOLINI)

